



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI PER L'INFANZIA
DEL
COMUNE DI GENOVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 29/01/2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 20/01/2009

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Finalità educative e diritti dei bambini e delle bambine	pag. 3
Art.2	Istituzione e gestione dei Servizi per l'Infanzia	pag. 3
Art.3	Il Consiglio Comunale, i Consigli Municipali e i servizi per l'infanzia	pag. 4

TITOLO 2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art.4	Servizi per l'infanzia	pag. 4
Art. 5	Municipi e servizi per l'infanzia	pag. 4
Art.6	Accesso ai servizi per l'infanzia	pag. 5

TITOLO 3 MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art.7	Organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia	pag. 8
Art. 8	Comitato di Partecipazione	pag. 8
Art. 9	Assemblea di nido o di scuola	pag. 9
Art.10	Riunione di sezione	pag. 9
Art.11	Assemblea dei genitori	pag. 9
Art.12	Composizione del Comitato di Partecipazione	pag. 10
Art.13	Funzionamento dei Comitati di Partecipazione	pag. 10
Art.14	Modalità elettive	pag. 11

TITOLO 4 LA PROFESSIONALITA'

Art.15	Il Gruppo di Lavoro	pag. 12
Art. 16	Controllo della qualità del servizio di ristorazione	pag. 13
Art. 17	Formazione permanente del personale dei servizi per l'infanzia	pag. 13
Art. 18	Norma transitoria	pag. 13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità educative e diritti dei bambini e delle bambine

Il Comune di Genova aderendo all'associazione internazionale delle "Città educative" si impegna a qualificare i servizi per l'infanzia in funzione dello sviluppo culturale di tutti i cittadini, in modo tale che ognuno abbia diritto di trovare nella sua città stimoli necessari a sviluppare la propria personalità.

Tutti i servizi educativi per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni gestiti direttamente o tramite terzi in convenzione dal Comune di Genova sono servizi formativi di interesse pubblico, che ispirano la propria funzione e i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla Convenzione Internazionale sui diritti per l'Infanzia (New York 1989) e alla Carta delle Città Educative (Barcellona 1990).

I Servizi ai bambini ed alle bambine di 0/6 anni sono luoghi di educazione, di attenzione e cura, di sostegno alla genitorialità, di diffusione della cultura dell'infanzia.

Si promuovono l'educazione alla pace, i diritti dei bambini e delle bambine, la valorizzazione delle diversità, la partecipazione e il confronto, l'incontro fra culture.

Si realizza una pedagogia della relazione e dell'ascolto volta ad accogliere il bambino e la bambina e la sua famiglia, a riconoscere i bisogni di ciascun minore, ad attivare momenti di scambio e confronto con i genitori, a creare un ambiente sereno dove i bambini e le bambine trovino legami affettivi con i compagni e con gli adulti.

Si propongono esperienze educative che favoriscano la curiosità, l'esplorazione, l'attitudine a fare domande, a riconoscere il punto di vista dell'altro

Art.2

Istituzione e gestione dei Servizi per l'Infanzia

Il Comune di Genova istituisce e gestisce direttamente o in convenzione Nidi d'infanzia, Scuole Infanzia e altri servizi del sistema educativo 0-6, nell'ottica della costruzione di un sistema educativo integrato, dimensionato in ambito territoriale e in rapporto con i diversi soggetti gestori, anche attraverso forme di accreditamento e convenzionamento di servizi gestiti dal privato o dal privato sociale.

La decisione di istituire nuovi servizi educativi 0-6 o di chiudere quelli esistenti è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, dal Dirigente competente, valutando le domande in lista di attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, sentiti i Municipi ed i Comitati di Partecipazione.

Art. 3

Il Consiglio Comunale, i Consigli Municipali e i servizi per l'infanzia

Il Consiglio Comunale nell'ambito dell'attuazione delle finalità di cui in premessa definisce le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione e il funzionamento dei servizi all'infanzia tenendo conto delle proposte dei Municipi che organizzano sedute pubbliche sui problemi dei servizi per l'infanzia in relazione alle diverse esigenze delle realtà territoriali, viste anche le indicazioni degli organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia.

TITOLO 2 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art.4

Servizi per l'infanzia

I servizi comunali ai bambini ed alle bambine di 0/6 anni sono distribuiti in raggruppamenti territoriali coordinati da un Responsabile Territoriale coadiuvato da funzionari e personale amministrativo. I raggruppamenti comprendono nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, sezioni per bambini e bambine da due a tre anni, servizi integrativi e laboratori. Possono essere comprese anche le altre tipologie di servizi previsti dalle norme regionali in materia.

Funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e supporto vengono svolte a livello centrale dal dirigente competente per assicurare unità ed omogeneità al servizio.

Viene adottata una Carta dei Servizi che definisce standard qualitativi inerenti il funzionamento degli stessi.

Gli standard vengono costantemente monitorati.

I nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia sono servizi educativi rivolti a bambini e bambine di età prescolare nei limiti di età stabiliti dalla normativa regionale e statale di riferimento. Per i nidi d'infanzia il limite di età si intende comunque raggiunto al 31 agosto dell'anno solare di compimento.

Tali servizi sono orientati a rispondere ai bisogni delle famiglie e funzionano a tempo pieno e tempo parziale per almeno cinque giorni alla settimana e 10 mesi all'anno anche attraverso servizi integrativi nei mesi estivi e per il tempo extrascolastico.

Tutti i servizi per l'infanzia prevedono forme di partecipazione delle famiglie.

Art. 5

Municipi e servizi per l'infanzia

I servizi per l'infanzia sono distribuiti su tutto il territorio cittadino secondo le linee di indirizzo elaborate dal Consiglio Comunale. Ogni Municipio potrà, attraverso gli organismi

che riterrà più opportuni, elaborare progetti e proposte da sottoporre all'Assessore comunale competente, tenendo conto delle caratteristiche dell'offerta formativa presente sul proprio territorio, al fine di concorrere allo sviluppo armonico dei servizi.

Inoltre i Municipi, sentiti i Responsabili Territoriali dei servizi 0/6, determinano i parametri per l'attribuzione di ulteriori punti utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai servizi comunali 0/6 anni presenti sul loro territorio, nel rispetto dei criteri generali che ispirano il presente regolamento.

Tali parametri rafforzano o articolano in modo più specifico i criteri cittadini indicati all'art. 6 del presente regolamento.

I sei punti a disposizione devono essere suddivisi fra almeno due e non più di cinque criteri.

I Municipi approvano eventuali modifiche ai punteggi di propria competenza e trasmettono, entro il mese di giugno, i relativi atti all'Assessorato comunale competente. La Giunta Comunale assume le decisioni dei Municipi con specifico provvedimento.

Art.6

Accesso ai servizi per l'infanzia

A- Criteri di accesso

L'accesso ai servizi è aperto a tutti i bambini e le bambine indipendentemente dall'origine nazionale, etnica, socio-economica, dal sesso, religione, lingua, disabilità o da qualsiasi altra caratteristica del bambino e della bambina, dei suoi genitori o dei suoi tutori legali.

In caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili hanno precedenza con il seguente ordine di priorità decrescente:

- 1) i bambini/e portatori di handicap;
- 2) i bambini/e residenti con almeno un genitore nel Comune di Genova;
- 3) i bambini/e con genitori lavoratori (lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi), da intendersi anche in caso di bambino convivente con un solo genitore);
- 4) i bambini/e con genitori lavoratori di cui uno in regime di orario part-time al 50% (da intendersi anche in caso di bambino convivente con un solo genitore);
- 5) i bambini/e con genitori lavoratori entrambi in regime di orario part-time al 50%;
- 6) i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio economico (indicatore economico in relazione al sistema tariffario dei servizi per l'infanzia in vigore al momento dell'iscrizione o comunque già applicato alle iscrizioni per l'anno scolastico di riferimento);
- 7) i bambini/e con famiglie con particolari condizioni di disagio sociale comprovato da relazioni dell'Ambito Territoriale Sociale e non rientrante nei casi già contemplati in altre voci;
- 8) i bambini/e con gravi problemi che incidono sulla loro vita di relazione comprovati da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate;
- 9) i bambini/e conviventi con un solo genitore;
- 10) i bambini/e con padre/madre/fratello/sorella appartenenti allo stesso nucleo familiare con necessità di assistenza, comprovata da attestazione di invalidità pari o superiore al 66% o da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate;
- 11) i bambini/e in affidamento familiare e preadottivo;
- 12) i bambini/e con presenza in famiglia di persone, anche non conviventi, non autosufficienti e/o con specifiche, gravi e inderogabili necessità di assistenza da parte dei genitori del bambino/a, comprovate da attestazione di invalidità pari o superiore al 66% o

da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate (in alternativa al criterio n. 10)

13) i bambini/e appartenenti a famiglie con 3 o più figli minori a carico;

14) i bambini/e con la presenza di fratelli nella stessa scuola al momento dell'iscrizione e anche nell'anno scolastico oggetto dell'iscrizione;

15) i bambini/e di 5 anni (solo per le scuole dell'infanzia);

16) i bambini/e con la presenza di fratelli nella stessa scuola al momento dell'iscrizione ma non nell'anno scolastico oggetto dell'iscrizione (in alternativa al criterio n. 14)

17) i bambini/e con almeno uno dei genitori con residenza o lavoro nello stesso quartiere del servizio educativo (per quartiere si intende il territorio delle ex 25 Circoscrizioni); nel caso in cui su detto territorio non sia presente il servizio educativo, il Municipio individua il servizio educativo di riferimento per quella ex circoscrizione;

18) i bambini/e provenienti da altri servizi educativi.

Possono essere considerati in contemporanea più criteri di priorità.

B - Iscrizioni Nidi d'infanzia e Scuole Infanzia

Modalità di iscrizione

I periodi di iscrizione, di norma un periodo all'anno per ogni tipo di servizio, e le modalità di ricezione delle domande sono definiti con circolare del dirigente competente.

Accettazione del posto

L'accettazione formalizzata del posto in un nido d'infanzia o in una scuola dell'infanzia comporta la cancellazione dalle liste di attesa delle altre scuole nelle quali si è presentata domanda.

Le scuole dell'infanzia sono in rete fra loro e operano per favorire l'accesso ai servizi di tutti i bambini e le bambine nell'età di riferimento, in collaborazione con le scuole statali dell'autonomia che hanno la titolarità dell'offerta ai bambini di 3/6 anni.

Limiti di età per l'iscrizione

- Per i nidi d'infanzia bambini/e fino a 3 anni.

- Per le scuole dell'infanzia bambini/e da 3 a 6 anni. I tre anni devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda d'iscrizione. Possono presentare domanda di iscrizione i bambini/e che compiono tre anni successivamente, secondo quanto stabilisce la circolare del Ministero competente.

Tali limiti d'età sono modificabili in casi eccezionali per i bambini/e portatori di handicap.

Validità delle domande inserite in graduatoria

Per i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia le domande presenti in graduatoria hanno validità fino al compimento rispettivamente del terzo e del sesto anno di età e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno solare in cui il bambino/a compie le età massime sopra indicate.

Possibilità di iscrizione al di fuori del periodo stabilito

- in presenza di lista attesa possono essere accettate e valutate domande di iscrizione da inserirsi nell'ultima graduatoria stilata, solo se si tratta di situazioni eccezionali, gravi e urgenti documentate da relazioni dei servizi socio-sanitari per l'infanzia; nonché altri casi particolari valutati di volta in volta dal dirigente competente;

- in assenza di lista di attesa e nel caso in cui vi siano posti liberi possono essere accettate altre domande di iscrizione presentate fuori periodo. Per le scuole dell'infanzia non possono essere accettate domande oltre il 30 marzo, ad eccezione delle situazioni particolari già citate nel precedente paragrafo.

Trasferimenti

I trasferimenti da altri servizi per l'infanzia comunali sono attuabili, in presenza di posti disponibili, in scuole del sistema educativo territoriale del Comune di Genova senza lista d'attesa.

C - Iscrizioni agli altri servizi del sistema educativo comunale 0-6

Le modalità attuative sono demandate a disposizioni definite con circolare del dirigente competente nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento.

D - Graduatorie

Le graduatorie per l'ammissione ai servizi comunali per l'infanzia sono formate sulla base dei punteggi cittadini determinati con provvedimento del Dirigente competente ed articolati nel rispetto delle priorità indicate dall'art. 6 comma A del presente Regolamento.

Il punteggio massimo attribuibile alla domanda di iscrizione è costituito da 94 punti per i criteri cittadini.

I bambini/e portatori di handicap hanno una priorità assoluta all'accesso ed alla loro domanda sono attribuiti altri 100 punti extra oltre a quelli derivati dalla valutazione dei diversi criteri previsti.

Ulteriori 6 punti sono stabiliti dai singoli Municipi ed hanno efficacia sulle graduatorie di accesso ai servizi presenti nel loro territorio, così come già indicato nell'art. 5 del presente regolamento.

A parità di punteggio, le domande sono ordinate in ordine decrescente secondo la data di nascita del bambino.

A parità di punteggio e di data di nascita, le domande sono ordinate in ordine decrescente secondo l'anzianità di residenza nel Comune di Genova del bambino/a.

Al fine di determinare una variazione del punteggio, può essere notificato dalle famiglie dei bambini in lista di attesa ogni significativo cambiamento intervenuto nella situazione familiare, tramite presentazione della relativa documentazione al Responsabile Territoriale secondo i tempi e le modalità stabiliti con circolare del dirigente competente.

Valutazione domande

Ad ogni domanda d'iscrizione viene attribuito il punteggio previsto dal presente Regolamento da parte del Responsabile Territoriale e conseguentemente viene stilata la graduatoria provvisoria.

Non si potrà procedere all'esclusione dalla graduatoria per questioni formali. Gli eventuali errori formali nella presentazione delle domande dovranno essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avviene nelle forme previste dalla legislazione in vigore e nei tempi comunicati con circolare del dirigente competente.

E- Opposizioni

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, le famiglie hanno la possibilità di presentare opposizione al dirigente competente che assume la decisione e risponde entro 10 giorni .

A seguito dell'esito dell'esame delle opposizioni, a cura del Responsabile Territoriale, viene formulata la graduatoria definitiva che viene assunta con provvedimento di presa d'atto da parte del dirigente competente.

TITOLO 3 MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art.7 Organismi di partecipazione ai servizi per l'infanzia

I servizi per l'infanzia attraverso il confronto e la partecipazione delle famiglie e del territorio costituiscono centri di promozione della cultura per l'infanzia e dei diritti dei bambini e delle bambine.

Gli organi di partecipazione per i Nidi d'Infanzia e le Scuole dell'Infanzia sono:

- Comitato di Partecipazione;
- Assemblea di nido o di scuola;
- Assemblea di sezione;
- Assemblea dei genitori.

Per le altre tipologie di Servizi educativi le forme di partecipazione sono individuate con provvedimento da adottarsi da parte del dirigente competente sulla base delle specifiche caratteristiche, nel rispetto dei principi espressi dal presente regolamento.

Art. 8 Comitato di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione è l'organo di partecipazione delle famiglie e del territorio alla vita della scuola.

Il Comitato di Partecipazione:

vigila e svolge azione di garanzia su:

- la trasparenza del servizio in riferimento alla corretta applicazione dei criteri relativi a iscrizioni, ammissioni, dimissioni dei bambini e delle bambine, variazioni d'orario in rapporto al normale funzionamento, esercitando il diritto di prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti, notizie, informazioni nelle materie considerate;

indica:

- i rappresentanti della Commissione Mensa, ove funzionante, il cui funzionamento è definito dalla Carta dei Servizi del Settore Ristorazione, scelti fra i genitori volontari, rendendo pubblici i criteri di individuazione;

collabora:

- con il Gruppo di Lavoro per la realizzazione delle finalità educative espresse dal presente regolamento e per la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine;

promuove:

- iniziative volte a stimolare la partecipazione e le proposte delle famiglie per la qualificazione del servizio;
- azioni per il miglioramento degli spazi del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia;

- iniziative scuola - territorio su progetti educativi;

verifica periodicamente:

-la realizzazione della progettazione educativa;

-la realizzazione di eventuali sperimentazioni e ricerche educativo/didattiche;

formula:

-proposte integrative sulle modalità organizzative e le attività educative;

-proposte di collaborazione con altri servizi per l'infanzia e con altre strutture sociali, sanitarie, culturali, educative.

Art. 9

Assemblea di nido o di scuola

L'Assemblea di nido o di scuola è formata dal Gruppo di Lavoro e dai genitori dei bambini e delle bambine iscritti.

Si riunisce ogni volta che è necessario ed è convocata dal Responsabile Territoriale, anche su richiesta del Presidente del Comitato di Partecipazione .

L'Assemblea di nido o di scuola:

si confronta:

- sul progetto educativo presentato dal Gruppo di Lavoro;

- sui progetti cittadini per l'infanzia;

propone al Gruppo di Lavoro e al Comitato di Partecipazione:

- la discussione di problematiche educative e sociali;

- la realizzazione di progetti collegati all'organizzazione degli spazi ed alle iniziative scuola-territorio.

Art.10

Riunione di sezione

E' un momento di incontro tra i genitori ed il personale della scuola.

Viene convocata periodicamente dal Responsabile Territoriale.

Può essere richiesta anche da almeno un terzo dei genitori o dagli educatori della sezione.

L'Assemblea di sezione:

informa:

- i genitori sull'andamento dell'attività scolastica;

discute:

- i contenuti della progettazione educativa e didattica;

- eventuali problematiche emerse nell'ambito della sezione.

Art.11

Assemblea dei genitori

E' composta da tutti i genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini e delle bambine iscritti.

E' convocata dal Presidente del Comitato di Partecipazione ogni volta che i genitori lo ritengono necessario previa comunicazione con almeno tre giorni di anticipo al Responsabile Territoriale.

Si confronta sull'andamento del servizio e formula proposte al Comitato di Partecipazione.

Art. 12

Composizione del Comitato di Partecipazione

Il Responsabile Territoriale del nido o della scuola dell'infanzia è membro di diritto.
Gli altri componenti del Comitato di Partecipazione dei nidi d'infanzia sono:

capienza bambini	<i>fino a 35</i>	<i>sopra 35</i>
- operatori scolastici	1	1
- educatori	2	3
- genitori	3	4
- rappresentante degli operatori dei Servizi sanitari di zona (N.O.A.C.)	1	1
-rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di zona	1	1
-rappresentanti designati dal Consiglio del Municipio	2	2

Gli altri componenti del Comitato di Partecipazione delle scuole dell'infanzia sono:

numero sezioni	1	2	3	4	5	6	7	8
- personale insegnante	1	1	3	4	4	5	6	6
- operatori scolastici	1	1	1	1	2	2	2	3
- genitori	1	2	3	4	5	6	7	8
- rappresentante degli operatori dei Servizi sanitari di zona (N.O.A.C.)	1	1	1	1	1	1	1	1
- rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale di zona	1	1	1	1	1	1	1	1
- rappresentanti designati dal Consiglio del Municipio	2	2	2	2	2	2	2	2

E' invitato a partecipare alle riunioni del Comitato di Partecipazione, senza diritto di voto, il Medico designato dalla ASL della medicina preventiva di comunità dell'età evolutiva che svolge servizio nel nido d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia

Art.13

Funzionamento dei Comitati di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su proposta di un terzo dei componenti, o del Responsabile Territoriale; in caso di assenza, impedimento o di persistente inattività del Presidente, provvede alla convocazione il Responsabile Territoriale. La convocazione può essere estesa, senza diritto di voto, ad altri soggetti ritenuti significativi in relazione agli

argomenti all'ordine del giorno. Di norma le convocazioni del Comitato di Partecipazione sono sempre convocate per iscritto, salvo casi di eccezionale urgenza.

Le riunioni del Comitato di Partecipazione sono valide a condizione che sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Comitato di Partecipazione sono aperte al personale e ai genitori . In presenza di argomenti all'ordine del giorno relativi a particolari situazioni che coinvolgono singole persone o famiglie, il Presidente, previa consultazione con il Responsabile Territoriale, decide di riservarle ai soli componenti del Comitato di Partecipazione.

Gli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni del Comitato di Partecipazione vengono curati dai Responsabili Territoriali di ogni singolo servizio per l'infanzia.

Art.14 **Modalità elettive**

Il Comitato di Partecipazione viene eletto ogni 2 anni, entro il mese di novembre.

Prima dell'elezione, nel corso di una assemblea di nido o di scuola il Comitato di Partecipazione uscente presenta una relazione sulla propria attività ed invita i genitori presenti ad esprimere una rosa di candidati per rappresentare la propria componente da eleggersi fra i genitori dei bambini e delle bambine frequentanti. L'elezione dei rappresentanti dei genitori avviene a scrutinio segreto.

Nei nidi d'infanzia risultano eletti i genitori candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nelle scuole dell'infanzia risultano eletti i genitori candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ogni sezione.

Successivamente il personale elegge i propri rappresentanti in una riunione per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi del Gruppo di Lavoro.

Sempre entro il mese di novembre i Municipi, i Servizi sanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono a designare i propri rappresentanti.

I membri del Comitato di Partecipazione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive decadono dall'incarico.

In caso di decadenza, rinuncia, o cessazione dei requisiti necessari per essere membro del Comitato subentra il primo dei non eletti o, se necessario, sono indette elezioni suppletive. Negli ultimi tre mesi del mandato, i membri del Comitato di Partecipazione non vengono sostituiti riducendosi correlativamente il numero dei componenti del Comitato.

La prima riunione del Comitato di Partecipazione è convocata per iscritto dal Responsabile Territoriale e durante la seduta il Comitato elegge il Presidente fra i rappresentanti dei genitori.

In apertura di ogni riunione il Presidente nomina un segretario che ha il compito di redigere il verbale; il verbale firmato da tutti i membri del Comitato è pubblico ed è conservato a cura del Responsabile Territoriale e può essere consultato nel rispetto delle leggi sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza dei dati personali.

TITOLO 4 LA PROFESSIONALITA'

Art.15 Il Gruppo di Lavoro

La professionalità di chi opera nei servizi per l'infanzia è caratterizzata da disponibilità alla relazione educativa, possesso di specifiche competenze culturali e da una dimensione di responsabilità individuale, condivisione e collegialità.

Nei nidi d'infanzia e nelle scuole dell'infanzia è istituito un Gruppo di Lavoro composto da Responsabile Territoriale servizi 0/6, Funzionari, Educatori/Insegnanti e Collaboratori socio-educativi. Ogni componente del Gruppo di Lavoro collabora a garantire la cura e lo sviluppo formativo dei bambini, la relazione con le famiglie, la cura degli ambienti, ciascuno nell'ambito della propria specifica professionalità, in modo che sia assicurata la funzione educativa in tutti i suoi aspetti.

Il Gruppo di Lavoro realizza le finalità stabilite dal presente regolamento, in collaborazione con i Comitati di Partecipazione, i segretari amministrativi, le altre figure professionali presenti nella scuola e la rete territoriale.

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Responsabile Territoriale, ha le seguenti funzioni:

elabora

- il progetto educativo nell'ambito delle indicazioni nazionali, regionali e delle linee pedagogiche dei Servizi ai bambini di 0/6 anni, al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo dei bambini, in armonia con i bisogni e le attese delle famiglie

definisce

- modalità e strumenti di osservazione, valutazione, verifica e documentazione

organizza

- spazi, arredi e materiali
- tempi della giornata educativa
- composizione dei gruppi di bambini

promuove

- l'accoglienza e la partecipazione delle famiglie
- progetti di ricerca, innovazione, sperimentazione
- la costruzione della rete territoriale
- la realizzazione di progetti di continuità educativa

partecipa

- attraverso il Responsabile Territoriale o suo delegato agli organismi municipali che si occupano di educazione per i minori

individua

- necessità formative in funzione della crescita professionale anche in relazione a progetti specifici

elegge

- i propri rappresentanti nel Comitato di Partecipazione.

Art. 16

Controllo della qualità del servizio di ristorazione

Figure professionali specifiche sono preposte al controllo della qualità del servizio di ristorazione erogato nei servizi per l'infanzia, secondo quanto previsto dai capitolati di appalto; elaborano e controllano i menu differenziati e le diete speciali sulla base delle direttive dell'Istituto Nazionale della Nutrizione di Roma (L.A.R.N.); collaborano con i Responsabili Territoriali dei servizi 0/6 in relazione alla corretta applicazione delle procedure per le diete speciali; curano la preparazione dei pasti, secondo il menu stabilito per la giornata, nei servizi per l'infanzia in cui è attivo un servizio di cucina a gestione diretta.

Art. 17

Formazione permanente del personale dei servizi per l'infanzia

La formazione permanente culturale e professionale di tutto il personale dei servizi per l'infanzia è strumento indispensabile per la realizzazione delle finalità educative, della partecipazione, della continuità educativa.

La formazione si propone:

- l'acquisizione e l'arricchimento degli elementi culturali indispensabili per rispettare ritmi, storia e identità dei bambini e delle bambine per rendere adeguate le attività alle esigenze socio culturali dell'ambiente in cui i servizi all'infanzia hanno sede;
- la valorizzazione e la diffusione delle competenze e delle professionalità acquisite;
- il coinvolgimento e il sostegno alle famiglie nella progettazione educativa;
- l'approfondimento di tematiche connesse con la convivenza fra più culture e il rispetto delle differenze e delle identità;
- di favorire la ricerca sui processi emotivi e cognitivi connessi alle diverse età dello sviluppo dei bambini;
- di stimolare l'osservazione dei bambini basata sulla conoscenza delle diverse teorie scientifiche di riferimento;
- di migliorare la qualità dei servizi;
- la documentazione permanente;
- la diffusione delle competenze e delle esperienze ad altre agenzie educative e sociali.

Le modalità di attuazione sono definite dalla Dirigenza in coerenza con i programmi dell'Amministrazione, partendo dall'analisi dei bisogni formativi.

Art. 18

Norma transitoria

Le modifiche del presente regolamento hanno efficacia a partire dalle iscrizioni che si attiveranno mediante circolare del dirigente competente successivamente all'esecutività del provvedimento di adozione.

L'efficacia si intende operante anche sulle domande di iscrizione già presenti in graduatoria e valide per l'anno scolastico di riferimento.

Per la prima applicazione delle modifiche del presente regolamento, entro 20 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale i Municipi approvano i punteggi di propria competenza e trasmettono i relativi atti all'Assessorato comunale competente.